



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza protocollo n.6274/23 del 01/09/2023 e successive comunicazioni, con cui la Società INTERCANTIERI S.p.A., con sede a Limena (PD), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale in via Banchina dell'Azoto nell'area portuale di Marghera, in occasione dei lavori di messa in sicurezza della sponda Est del Canale Industriale Ovest del porto di Venezia, commissionati dal Consorzio Venezia Nuova;

VISTA: la nota protocollo n.18620, in data 09/10/2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTE: le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la circolazione stradale nei due tratti di strada di competenza interessati dai lavori di che trattasi, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - *“Nuovo Codice della Strada”* e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - *“Disciplinare tecnico”* del Codice della Strada;

VISTI: gli artt. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 - *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”*;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima,

RENDE NOTO

che **dal 16 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024**, la Società INTERCANTIERI S.p.A. con sede a Limena (PD) eseguirà, su commissione del Consorzio Venezia Nuova, lavori di messa in sicurezza della sponda Est del Canale Industriale Ovest del porto di Venezia, lungo **via Banchina dell'Azoto** nell'area portuale di Marghera.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione stradale)

nell'arco temporale di cui al "rende noto", la circolazione stradale in **via Banchina dell'Azoto** nell'area portuale di Marghera subirà una parziale modifica con restringimento della carreggiata e l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nelle modalità prescritte dal Disciplinare Tecnico in premessa richiamato (TAV. 66), lungo i due tratti di strada meglio individuati negli allegati 1 e 2 alla presente Ordinanza, più precisamente:

1. In corrispondenza del varco area "IES", per una lunghezza di metri 65;
2. In corrispondenza del varco area "TERNA", per una lunghezza di metri 90.

Nei suddetti tratti di strada interessati dai lavori è vietata la circolazione, la sosta e la fermata di tutti i veicoli, compresi cicli, motocicli e monopattini elettrici, con rimozione coatta degli stessi, nonché la circolazione dei pedoni, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'impresa appaltante.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'impresa appaltante)

L'impresa appaltante dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata che qui si richiamano integralmente:

1. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
2. oscurare i segnali pre-esistenti, al fine di non generare equivoci;
3. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
5. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
6. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii., se alla condotta di veicoli a motore e/o elettrici;

- ai sensi dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione, negli altri casi.


Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI t.a.
C.V.(CP) Massimo MAIOLO
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BANCHINA DELL'AZOTO IN CORRISPONDENZA DEL VARCO "IES"



MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BANCHINA DELL'AZOTO IN
CORRISPONDENZA DEL VARCO "TERNA"

